

La Successione

REV.AC3 2018

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

antonio caschetta - geometra

www.caschetta.com

Tel. 3284488060
Fax 097233533

Largo Caroseno, 7
85020 Maschito (Pz)

www.successioni.eu
successioni@gmail.com

Sommario

Accettazione dell'eredità	1
Disciplina delle successioni	4
Banca e assicurazioni	6
Testamento	9
Ereditare un veicolo	13
Informazioni sullo studio caschetta	16

*Brevi ma utili
nozioni sulla
successione
ereditaria*

Accettazione dell'eredità

Capacità di ereditare

Sono capaci di succedere le persone fisiche e giuridiche.

Anche colui ancora non nato ma comunque concepito al momento dell'apertura della successione è in grado di succedere. Si considera concepito al momento dell'apertura della successione, colui che nasce entro i 300 giorni dalla morte del defunto.

Acquisto dell'eredità

Accettando l'eredità si acquistano sia i diritti che i doveri legati a quest'ultima.

Indegnità

Per essere in grado di ereditare non bisogna essere indegni nei confronti di chi muore.

Sono esclusi per indegnità:

- chi abbia intenzionalmente ucciso o tentato di uccidere il de cuius o il suo coniuge, a meno che non ricorrano gli estremi della legittima difesa
- chi abbia denunciato una di tali persone per reati punibili con la reclusione per un periodo non inferiore ai tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio, ovvero chi nel procedimento penale abbia testimoniato contro una di queste persone e successivamente sia stato condannato per falsa testimonianza
- chi con dolo o violenza abbia indotto il testatore a fare, a revocare o a mutare un testamento, ovvero glielo abbia impedito
- chi abbia distrutto, celato o alterato un testamento in cui venga regolata la successione o abbia fatto uso di un testamento falso.

L'indegno può essere nuovamente abilitato alla successione per disposizione delle ultime volontà (e quindi nel testamento) oppure in vita per atto pubblico.

Forme di accettazione dell'eredità

L'accettazione dell'eredità può essere:

scritta/espressa

L'accettazione all'eredità si dice scritta quando colui che eredita dichiara espressamente per iscritto di accettare l'eredità.

tacita:

Si dice tacita quando l'erede a seguito di un suo comportamento chiaro ed inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l'eredità, ad esempio appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un'azione spettante all'erede.

Anche la donazione, la vendita sono esempi di accettazione tacita.

L'accettazione dell'eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile. Un'accettazione parziale dell'eredità non è possibile nel senso che non è possibile decidere di rifiutare una parte di eredità a favore di un'altra. Chi vuole rinunciare all'eredità deve essere consapevole che in tal modo dovrà rinunciare a tutto il patrimonio.

Accettazione in presenza di debiti del testatore

Va premesso che il patrimonio di una persona che muore può essere costituito sia da beni immobili, denaro, beni mobili ma anche debiti.

Accettando l'eredità si ha la fusione di due patrimoni, ovvero quello del defunto e quello dell'erede; ne consegue che è possibile anche ereditare i debiti (a volte un patrimonio ereditario può essere costituito solamente da debiti). In questo caso colui che eredità risponderà direttamente dei debiti del defunto.

A questo punto nasce spontanea la domanda: "e se colui che muore lascia più debiti che attività che succede?"

Quando si sa che il defunto ha lasciato oltre che degli attivi anche dei passivi conviene accettare l'eredità con beneficio d'inventario. Che significa? Significa che colui che accetterà l'eredità nel peggiore dei casi risponderà dei debiti del defunto fino al raggiungimento della quota ereditata.

In tal modo i patrimoni del defunto e dell'erede rimangono separati e quindi quello di colui che eredità non potrà essere intaccato.

L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario va fatta per iscritto in presenza di un notaio o del cancelliere del tribunale di competenza.

Termine per l'accettazione di un'eredità

L'accettazione dell'eredità va espressa entro 10 anni dall'apertura della successione.

Rinuncia all'eredità

La rinuncia all'eredità può avvenire entro il termine previsto per l'accettazione, ovvero 10 anni. Naturalmente entro questo lasso di tempo non si devono compiere atti amministrativi del patrimonio i quali comporterebbero l'implicita accettazione dell'eredità.

La rinuncia stessa viene fatta mediante una dichiarazione ricevuta dal cancelliere autorizzato presso il tribunale competente o da un notaio.

Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Con la rinuncia all'eredità il chiamato all'eredità stessa può quindi liberarsi dalla sua responsabilità per i debiti ereditari.

La rinuncia può essere revocata solo nel caso in cui non sia ancora trascorso il termine per l'accettazione dell'eredità, e qualora nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettato l'eredità stessa.

La rinuncia all'eredità è totale. ovvero bisogna rinunciare all'intero patrimonio.

Acquisto del legato

Per l'acquisto di un legato non è necessaria alcuna accettazione. Dato che l'acquisto di un legato non comporta, di norma, alcun rischio di natura patrimoniale, il legato stesso viene acquisito di diritto e può essere preteso in qualsiasi momento dagli eredi.

Ogni persona che vi abbia un interesse diretto può chiedere in giudizio che al legatario venga dato un termine entro il quale egli dovrà dichiarare se rinuncia al legato stesso.

La rinuncia non può essere legata ad alcuna condizione o ad un termine.

Disciplina delle successioni

Quando una persona viene a mancare è sempre necessario predisporre la cosiddetta dichiarazione di successione, da parte degli eredi stessi. La successione a seconda dei casi può essere testata o legittima. Si dice testata quando l'eredità viene devoluta a seguito di un testamento, stilato dal de cuius (colui che è morto), mentre è legittima quando l'eredità si devolve per legge e quindi non vi è esistenza di un testamento, oppure, pur essendoci, è stato annullato a seguito di vizi presenti sullo stesso.

Successione senza testamento (successione legittima)

Se non esiste un testamento la legge individua gli eredi nel coniuge e gli altri parenti sino al sesto grado incluso.

Se colui che muore non lascia parenti l'eredità va allo Stato, il quale risponderà di eventuali debiti del de cuius sino al valore dei beni acquisiti.

Gradi di parentela dei parenti aventi diritto di successione

Gli eredi del de cuius sono suddivisi per gradi di parentela. Coloro che hanno diritto di succedere e rientrano in un grado di parentela superiore escludono automaticamente coloro che appartengono ad un grado inferiore.

Soggetti con diritto di successione di 1° grado

Gli eredi con diritto di successione di primo grado sono i figli di colui che muore (sia figli legittimi, naturali o adottati)

Soggetti con diritto di successione di 2° grado

Gli eredi con diritto di successione di secondo grado vengono individuati tra: ascendenti (genitori), fratelli e sorelle, compresi i loro discendenti.

Soggetti con diritto di successione di 3° grado

Tutti gli altri parenti fino al sesto grado di parentela incluso.

Coniuge

Il coniuge eredita con i soggetti che rientrano nei primi due gruppi ed esclude coloro che rientrano nel terzo gruppo.

Nel caso che il coniuge eredita in presenza di un figlio, il patrimonio sarà diviso, 50% al coniuge e l'altro 50% al figlio. Se invece si è in presenza di più figli al coniuge spetterà 1/3 e figli dovranno dividersi tra loro i 2/3.

In presenza di eredi del secondo gruppo il coniuge erediterà i 2/3 del patrimonio.

Il coniuge può essere escluso dal patrimonio ereditario, quando in caso di separazione, il tribunale addebiti l'intera colpa ad esso. In questo caso però avrà diritto ad un assegno vitalizio.

Successione con testamento (successione testamentaria)

Se la successione legittima non risponde ai desideri del testatore, questo potrà disporre di tutto il suo patrimonio o di parte dello stesso mediante un testamento.

Banca e assicurazioni

Capita spessissimo che colui che muore fosse intestatario di conti correnti, libretti di risparmio, assicurazioni ecc..

Conto corrente

Anche i conti correnti, libretti di risparmio ecc. fanno parte dell'attivo ereditario. Una volta che l'istituto bancario ha notizia della morte del proprio cliente, provvede al blocco del conto e quindi non potranno essere effettuati movimenti.

La cifra esistente sul conto o sul libretto di risparmio dovrà comparire all'interno della denuncia di successione.

Ricevimento di bonifici

Se dopo la morte del de cuius dovessero pervenire dei bonifici a suo favore la banca dovrà lasciare la somma a disposizione del patrimonio ereditario. In seguito si potrà stabilire se tali cifre andranno o meno ad aggiungersi effettivamente alla massa ereditaria.

Assegni bancari, carte di credito

Gli assegni emessi dal cliente prima della morte vengono comunque pagati dalla banca e addebitati sul conto.

Se colui che muore era in possesso di carte di credito, le stesse verranno ritirate e bloccate.

Prodotti di risparmio e di investimento

Il libretto di risparmio

La cifra esistente al momento del decesso, farà parte della massa ereditaria, e quindi sarà da dichiararsi in denuncia di successione.

Libretto di risparmio al portatore

Nel caso di libretto al portatore lo stesso può essere trasferito semplicemente consegnandolo ad un'altra persona.

Chiunque abbia in mano il libretto è autorizzato ad effettuare prelievi. Nel libretto di risparmio al portatore la banca conosce solo il cliente che ha aperto il libretto, ma non sa chi ne sia in possesso.

La morte del cliente che ha aperto il libretto è quindi irrilevante per la "continuità" del libretto stesso, dato che egli lo avrebbe potuto dare ad altri quando era ancora in vita.

Per questo i libretti al portatore entrano a far parte della massa ereditaria solo nel caso in cui al momento della sua morte essi siano stati in possesso del defunto o siano depositati a suo nome presso terzi (ad es. nel deposito titoli o in una cassetta di sicurezza presso una banca).

Titoli

I titoli rientrano a far parte della massa ereditaria e quindi sono soggetti all'imposta di successione.

Gli eredi possono decidere anche di lasciare i titoli nella proprietà comune e di gestirli nel deposito titoli della comunione ereditaria.

Fondi di investimento

I fondi d'investimento, spesso vengono solo commissionati dalle banche, mentre la gestione vera e propria spetta alla società di gestione. In questi casi la procedura di successione, vale a dire il trasferimento delle quote dei fondi agli eredi legittimi, avviene direttamente presso la società di gestione. In generale la banca, in qualità di intermediario, provvede alla raccolta ed all'inoltro dei documenti e delle firme necessarie.

Cassette di sicurezza

Se colui che muore era in possesso di una cassetta di sicurezza la stessa non può essere aperta se non con il consenso di tutti gli eredi legittimi.

Il contenuto della cassetta di sicurezza rientra nella massa ereditaria

Assicurazioni

Liquidazioni di assicurazioni sulla vita agli eredi non fanno parte della massa ereditaria. Le assicurazioni sono contratti tipici stipulati a favore di terzi. Benché tali liquidazioni siano direttamente legate alla morte dell'assicurato, esse vanno tuttavia ai beneficiari stabiliti per contratto. Non si tratta quindi di una fattispecie rilevante ai fini dell'eredità, in quanto agli eredi non vengono trasferiti diritti del defunto.

Diversa è la situazione quando si tratta di prestazioni assicurative, come ad esempio pagamenti a titolo di risarcimento di danni all'assicurato stesso, liquidati quando ancora era in vita. Tali pagamenti costituiscono una normale voce dell'attivo della massa ereditaria.

Liquidazione

Dopo che si sono espletate tutte le varie pratiche, la banca può pagare le quote ai vari eredi relativamente ai crediti disponibili, che in precedenza appartenevano al de cuius.

Affinché la banca possa effettuare la liquidazione è necessaria la firma di tutti gli eredi aventi diritto. La banca può liquidare anche ad un curatore che deve essere nominato dagli eredi.

Testamento

Il testamento non è altro che l'espressione delle ultime volontà del defunto. Può essere redatto da colui che non sia minorenne, non sia stato interdetto o incapace di intendere e di volere.

Annullamento e modifica del testamento

Un testamento può essere soggetto a modifiche da parte del testatore in qualunque momento. Questo può accadere ad esempio con la scrittura di un nuovo testamento che automaticamente annullerà quello precedente.

Il testamento molto più semplicemente può anche essere distrutto, nel caso che il testatore non sia più d'accordo con quanto scritto in precedenza.

Nullità dei contratti successori

Le ultime disposizioni devono essere date di propria spontanea volontà, per cui qualsiasi tipo di patto relativo all'eredità (contratti successori) è nullo. Ciò vale sia per i patti con cui venga disposto in merito alla successione dopo la propria morte, sia per gli accordi con cui si disponga su diritti che potrebbero derivare ad una persona da una successione non ancora aperta, inclusa la rinuncia a tali diritti.

Nullità dei testamenti reciproci o congiuntivi

E' vietata la stesura di testamenti reciproci, in cui due persone stilano un testamento a favore dell'altro. E' vietata anche la stesura di testamenti congiuntivi ovvero dove due o più persone dispongono dei propri beni, nello stesso testamento a favore di una terza persona.

Rappresentazione (vale per la successione con o senza testamento)

Qualora gli eredi aventi diritto di succedere, non volessero accettare l'eredità per qualsiasi motivo (per morte, rinuncia all'eredità, indegnità), subentreranno a questi i loro discendenti.

FORME DI TESTAMENTO

Il testamento pubblico

Il testamento pubblico viene redatto dal notaio, in presenza di 2 testimoni. Si tratta di un vero e proprio atto pubblico. Colui che vuole fare testamento dichiarerà in presenza del notaio a chi andranno assegnati i propri beni dopo la sua morte.

Nel caso che colui che fa testamento sia incapace di leggere sarà necessaria la presenza di 4 testimoni.

Dopo la morte del testatore, sarà compito del notaio chiamare gli eredi designati per dargli comunicazione di quanto predisposto dal testatore.

Questa forma di testamento può presentare sia dei vantaggi che degli svantaggi. I vantaggi sono che il testamento sicuramente non conterrà nessun vizio di forma che potrebbe precludere le volontà del testatore, magari a seguito di annullamento dello stesso.

Lo svantaggio è che per stilare questo tipo di testamento bisogna pagare il notaio.

Il testamento olografo

Il testamento olografo deve essere scritto, datato e firmato di proprio pugno dal testatore.

La legge non prevede altre disposizione di carattere formale per la redazione del testamento, comunque sarebbe sempre meglio indicare nello scritto, l'esatta indicazione del luogo e della data, nome e cognome e nel caso che il testamento sia composto da più pagine sarebbe il caso di numerarle.

Il testamento olografo in genere viene conservato da colui che erediterà i beni e quindi dal beneficiario designato col testamento dal testatore.

Quando il testatore sarà deceduto colui che conserva il testamento olografo, dovrà recarsi da un notaio per effettuare la pubblicazione.

Anche per quanto riguarda questo tipo di testamento possiamo individuare sia dei vantaggi che degli svantaggi.

Il vantaggio può essere rappresentato dalla semplicità di effettuare il testamento e quindi di disporre dei propri beni, come meglio si crede.

Lo svantaggio è che può bastare qualche errore di forma perché il testamento possa essere annullato.

Il testamento segreto

Terza forma di testamento è quello cosiddetto segreto.

Può essere stilato dal testatore stesso o anche da un'altra persona. Nel caso che venga scritto di propria mano è sufficiente una sua firma alla fine delle disposizioni, mentre se viene scritto da terza persona o non a mano dal testatore andrà firmato su ogni foglio fisico.

Una volta scritto e firmato il testamento va consegnato in busta chiusa ad un notaio, alla presenza di 2 testimoni.

Se il testatore non è capace di scrivere dovrà comunicarlo al notaio che provvederà ad annotare nell'atto di deposito.

Il testamento segreto non può essere stilato da chi non sa leggere.

Alla morte del testatore il notaio provvederà alla pubblicazione del testamento. Il vantaggio del testamento segreto può essere individuato nella segretezza delle ultime volontà del testatore che non si conosceranno fino alla sua morte. Lo svantaggio è che bisogna pagare un notaio.

Contenuto del testamento

Il testatore col testamento oltre a disporre del proprio patrimonio può:

- riconoscere figli naturali
- nominare un tutore per minorenni o interdetti
- abilitare nuovamente un indegno alla capacità di succedere
- nominare un esecutore testamentario
- esprimere desideri in merito alla propria tomba

Il diritto alla legittima

Con il testamento il testatore può disporre dei propri beni a favore di chi meglio crede; questo però è valido sino ad un certo punto. Infatti la legge prevede che una parte dell'eredità debba essere devoluta per forza di cose ai parenti più stretti.

Di seguito vediamo una piccola tabella che ci fa capire come colui che fa testamento può disporre dei suoi beni.

EREDI	LEGITTIMA	QUOTA DISPONIBILE
coniuge	1/2	1/2
coniuge + 1 figlio	1/3 al figlio 1/3 al coniuge	1/3
coniuge e + di un figlio	1/4 al coniuge 1/2 ai figli	1/4
coniuge + genitori + nonni	1/2 al coniuge 1/4 ai parenti	1/4
1 figlio	1/2	1/2
più figli	2/3	1/3
genitori più nonni	1/3	2/3

Ereditare un veicolo

Se nell'asse patrimoniale esiste anche un veicolo, è necessario registrare al P.R.A. (pubblico registro automobilistico) l'accettazione dell'eredità e aggiornare la carta di circolazione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.

Il tempo utile per tale prassi, è di 60 giorni dalla data dell'autentica delle firme sull'atto.

Se ci sono più eredi, e se almeno uno desidera intestarsi il veicolo, occorre effettuare due successivi passaggi di proprietà: Con il primo si iscrive il veicolo a tutti gli eredi, mentre con il secondo si intesta il veicolo a colui che ha deciso di accettarlo.

E' anche fattibile allegare un solo atto col quale si accetta l'eredità da parte di tutti gli eredi e contemporaneamente vendita pro quota a favore di colui che vuole l'intestazione del veicolo.

- per i veicoli e motoveicoli dotati di Certificato di Proprietà con uno o al massimo due eredi senza ulteriore passaggio di proprietà contestuale.

Per la documentazione da inoltrare in uno degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) di seguito si spiega cosa fare

Documenti necessari

- Nota di presentazione PRA compilata: nel caso in cui l'atto di vendita sia redatto in forma bilaterale - con firma sia del venditore che dell'acquirente - (da presentare in duplice originale in bollo) o sia un atto pubblico o una sentenza (da presentare in originale).
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (se si tratta di discendente, ascendente o coniuge) oppure certificato di morte in carta semplice (se si tratta di persona diversa dalle precedenti).
- Fotocopia documento di identità dell'erede
- Fotocopia della carta di circolazione
- Dichiarazione con la quale si accetta l'eredità con firma autenticata dell'erede in duplice originale in bollo o copia autenticata del testamento

Il CdP deve essere comunque presentato in allegato.

- Modello di richiesta di aggiornamento della Carta di Circolazione alla MCTC (in distribuzione presso tutti gli STA).

" Se l'erede è un cittadino straniero residente in Italia:

autocertificazione comprovante la residenza in Italia o certificato di residenza

" Se l'erede è un cittadino italiano nato all'estero:

- Certificato di cittadinanza

" Se l'erede è un cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E. uno dei seguenti documenti:

- documento di riconoscimento in corso di validità (nel caso in cui l'acquirente si presenti personalmente agli sportelli del P.R.A.).

- certificato di residenza indicante l'iscrizione all'A.I.R.E., la circoscrizione consolare di residenza e l'indirizzo all'estero;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 dicembre 2000;

Inoltre se la richiesta non è presentata direttamente dall'acquirente:

Delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'interessato.

in tutti gli altri casi di seguito elencati

- in assenza di Certificato di Proprietà (anche se in possesso del Foglio Complementare)

- qualsiasi veicolo:

- con contestuale presentazione di altra pratica (che non sia l'annotazione di patto di riservato dominio e di locazione)

- con più di 2 intestatari

- in caso di successione, con più di 2 eredi

- in caso di trascrizione atto di vendita con salto di continuità delle trascrizioni (ai sensi dell'art. 2688 c.c.).

- in caso di trascrizione atto di vendita a ripristino della continuità delle trascrizioni.

- in caso di trascrizione atto di vendita con connessa variazione uso e caratteristiche tecniche del veicolo.

in caso di trascrizione formalità c.d. "a tutela del venditore" (art. 11 DM 514/92).
di veicolo che necessita di un titolo autorizzativo o di collaudo o di un certificato di approvazione (es.: taxi, autocarri trasporti merci conto proprio, ecc.).

Come fare

La pratica deve essere presentata all'Ufficio Provinciale ACI della provincia in cui risiedeva la persona deceduta. Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell'atto di accettazione di eredità.

La documentazione da presentare è la seguente:

- 1) mod. NP-3 compilato (stampato in distribuzione gratuita presso il P.R.A.)
- 2) c.d.p./ foglio complementare
- 3) accettazione di eredità nella forma di scrittura privata autenticata in duplice originale in bollo oppure copia autentica del testamento
- 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione (se si tratta di discendente, ascendente o coniuge) oppure certificato di morte in carta semplice (se si tratta di persona diversa dalle precedenti)

Se l'erede è un cittadino italiano nato all'estero o un cittadino straniero residente in Italia occorre integrare la documentazione con:

autocertificazione

oppure:

copia della carta di circolazione già aggiornata dagli Uffici della Motorizzazione

oppure:

certificato di residenza

oppure:

certificato di cittadinanza

Se l'erede è un cittadino italiano residente all'estero ma iscritto all'A.I.R.E., occorre produrre al P.R.A.:

certificato di residenza indicante l'iscrizione all'A.I.R.E., la circoscrizione consolare di residenza e l'indirizzo all'estero

oppure:

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 dicembre 2000

oppure (nel caso in cui l'erede si presenti personalmente agli sportelli del P.R.A.):

documento di riconoscimento in corso di validità

Oltre alla trascrizione del passaggio di proprietà al P.R.A., a norma dell'art. 94 del Codice della Strada, l'acquirente è tenuto a richiedere (sempre entro i citati 60 giorni dalla dell'atto) ad un Ufficio della Motorizzazione Civile l'aggiornamento della Carta di Circolazione del veicolo.

Informazioni sullo studio caschetta

antonio caschetta - geometra

www.caschetta.com

Largo Caroseno, 7
85020 Maschito (Pz)

Tel. 3284488060

Fax 097233533

www.successioni.eu